



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Informativa sulla protezione dei dati – Informazioni generali

Come viene effettuato il trattamento dei dati personali presso la Corte durante lo svolgimento degli audit e la redazione di analisi e pareri

Nello svolgimento delle proprie attività professionali, la Corte dei conti europea (la **Corte**) raccoglie dati principalmente come elementi probatori per gli audit e materiale per le analisi e i pareri (**incarichi professionali** della Corte). Alcuni di questi dati includono informazioni personali. La Corte ha la responsabilità di proteggere tali informazioni, non soltanto sulla base della legislazione e delle norme professionali che applica in quanto istituzione superiore di controllo, ma anche sulla base delle proprie norme interne. **Tale responsabilità viene presa molto seriamente.**

Il regolamento (UE) 2018/1725¹ del 23 ottobre 2018 (“**EUDPR**”) stabilisce il quadro giuridico per il **trattamento**² dei dati personali.

Nella presente informativa sulla protezione dei dati viene descritto come la Corte procede al trattamento dei dati personali e li protegge nel corso del proprio lavoro, soprattutto quando i) richiede e raccoglie dati ed informazioni; ii) analizza i dati e le informazioni raccolte e iii) comunica i risultati del proprio lavoro.

¹ [Regolamento \(UE\) 2018/1725 \(“EUDPR”\)](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

² Articolo 3, punto 3, dell’EUDPR: “**trattamento**”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Chi è responsabile per il trattamento dei dati personali?

La Corte è il **titolare del trattamento**³ dei dati. La responsabilità del lavoro viene delegata alle Sezioni di audit, che pianificano i compiti, li eseguono ed approvano i documenti con cui vengono comunicati i risultati ottenuti. Le Sezioni di audit rappresentano l'entità organizzativa, ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dell'EUDPR (cfr. nota 3).

Quale normativa disciplina l'utilizzo dei dati personali?

La base giuridica per le operazioni di trattamento è costituita da:

- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'EUDPR: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri [...]. I poteri della Corte sono descritti nell'**allegato 1** della presente informativa sulla protezione dei dati. Per maggiori dettagli, si veda la sezione "**Il diritto di accesso alle informazioni da parte della Corte dei conti europea**".
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell'EUDPR: nella maggior parte dei casi, la base giuridica applicabile è la necessità di eseguire un compito nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Corte. Pertanto, la partecipazione a riunioni e la trasmissione di qualsiasi informazione alla Corte è obbligatoria. **Le entità controllate ed i beneficiari dei fondi dell'UE non possono quindi opporsi a una richiesta di informazioni formulata dalla Corte invocando timori circa la riservatezza e la protezione dei dati.**

³ Articolo 3, punto 8, dell'EUDPR: "**titolare del trattamento**": l'istituzione o l'organo dell'Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati da un atto specifico dell'Unione, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione.

Il consenso come base giuridica è applicabile unicamente in caso di partecipazione a riunioni o trasmissione di informazioni alla Corte su base volontaria⁴. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento, contattando il referente dell'équipe di audit o il servizio informazioni della Corte (ECA-Info) all'indirizzo eca-info [at] eca.europa.eu.

Il diritto di accesso alle informazioni da parte della Corte dei conti europea

La Corte agisce nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal [trattato sull'Unione europea \(TUE\)](#) e dal [trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#). Questi atti di diritto primario dell'UE sono integrati da atti di diritto derivato dell'UE (ossia, regolamenti e direttive). Per maggiori informazioni, cfr. [allegato 1](#).

Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE, il controllo della Corte ha luogo sui documenti e le entità controllate **devono mettere a sua disposizione qualsiasi documento o informazione necessari all'espletamento delle sue funzioni**. Il diritto della Corte di accedere ai documenti viene ribadito dall'articolo 208, paragrafo 5, del regolamento finanziario, il quale dispone che, nello svolgimento dei propri compiti, **la Corte dei conti ha pieno accesso alle informazioni** relative agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria, anche mediante verifiche sul posto.

Riassumendo, queste e altre disposizioni normative (cfr. [allegato 1](#)) conferiscono alla Corte il diritto di accedere a qualsiasi documento o informazione ritenuti necessari per lo svolgimento del proprio lavoro. In tale contesto, ove opportuno, la Corte interagisce con le entità controllate (compresi i beneficiari di fondi dell'UE) e altre parti. Ciò rende necessario il trattamento dei dati personali delle parti interessate (cfr. sezione intitolata **“Quali dati personali vengono trattati dalla Corte?”**). I documenti o le informazioni raccolti come parte del lavoro della Corte potrebbero anch'essi contenere dati personali.

⁴ Laddove la base giuridica sia il consenso, se il soggetto interessato revoca il proprio consenso al trattamento e non sussistono altre basi giuridiche per il trattamento, il titolare del trattamento è tenuto a cancellare i dati. Tuttavia, se i dati del soggetto interessato sono ancora necessari, ad esempio in quanto parte integrante di un documento probatorio di audit, la richiesta di revoca del consenso non verrà accolta ai sensi dell'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a\)](#) della [decisione n. 42-2021](#), del 20 maggio 2021, che adotta norme interne riguardanti le limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dalla Corte dei conti europea: “Limitazioni – 1. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, la Corte può limitare, caso per caso, l'applicazione degli articoli da 14 a 20, 35 e 36, nonché dell'articolo 4 dello stesso nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20: a) nello svolgimento di audit, ai sensi dell'articolo 287 del TFUE. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g), h) del regolamento”.

Le diverse fonti di dati personali

La Corte può ricevere informazioni personali direttamente dall'interessato o indirettamente da un altro organismo, quale i) l'entità controllata o il suo sito Internet ufficiale; ii) una banca dati dell'UE iii) un beneficiario di fondi dell'UE; iv) un'autorità nazionale, direttamente o indirettamente attraverso il sito Internet ufficiale; v) soggetti privati beneficiari di una sovvenzione o di un prestito dell'UE e vi) organizzazioni internazionali.

Dati personali ricevuti direttamente dalla parte in causa o dal soggetto direttamente interessato (“dati personali raccolti”)

La Corte raccoglie informazioni in forma non anonima per svolgere il proprio lavoro. Quando organizza una riunione, invia un questionario o richiede informazioni direttamente, la Corte raccoglie informazioni riferite a uno o più individui e, in tale contesto, raccoglie informazioni personali.

Dati personali ricevuti da un'entità controllata o da un'altra parte interessata (“dati personali ottenuti”)

Molti dati personali che la Corte riceve sono forniti su richiesta, nell'ambito del lavoro che essa svolge, da un altro titolare del trattamento (come un'istituzione dell'UE, uno Stato membro o un'autorità nazionale). Questi altri titolari del trattamento avranno già proceduto al trattamento dei dati per le proprie finalità (ad esempio, nel quadro di un rapporto di lavoro o perché l'istituzione o l'organismo ha raccolto dati personali per un programma specifico nell'eseguire la spesa dell'UE o nell'attuare la politica di propria competenza) conformemente all'EUDPR.

Quali dati personali vengono trattati dalla Corte?

I dati personali raccolti e trattati includono:

- **dati identificativi** (come nome e cognome, organizzazione, funzione, indirizzo e-mail e numero telefonico) nonché le firme sulle liste di presenza in caso di riunioni in presenza;
- **contributi/risposte a domande**, se contengono dati personali o si riferiscono ad una persona. Può trattarsi della stessa persona che trasmette le informazioni in qualità di beneficiario o di rappresentante del beneficiario, di un'altra entità controllata o esaminata o di una entità consultata nel corso del lavoro della Corte;
- **dati personali contenuti nelle informazioni/nei documenti** fornite alla Corte da un beneficiario o da un'altra entità controllata.

Per quale ragione la Corte raccoglie i dati personali?

Principale finalità del trattamento

La Corte procede al trattamento/conserva i dati personali durante il proprio lavoro per le seguenti finalità:

- stabilire un contatto;
- raccogliere informazioni o dati;
- organizzare e tenere riunioni;
- tenere un registro dei partecipanti ad una riunione e/o un elenco di persone che hanno fornito informazioni relative ad un compito di audit e
- valutare/analizzare le informazioni ricevute conformemente al mandato affidato alla Corte;
- comunicare e diffondere i risultati del proprio lavoro.

La Corte ha l'obbligo professionale di conservare tali informazioni, in quanto elementi probatori del lavoro svolto, per un determinato numero di anni dopo che il relativo compito è stato completato (si veda più avanti).

Archiviazione

Conformemente al [regolamento n. 354/83 del Consiglio](#) e successive modifiche, e alla decisione n. 78-2007 della Corte dei conti europea sulla gestione degli archivi, i documenti aventi un valore storico o amministrativo duraturo vengono conservati e resi accessibili al pubblico, nella misura del possibile. Gli **archivi storici** sono accessibili al pubblico dopo un periodo di 30 anni a decorrere dalla data in cui ciascun documento è stato creato.

Se un documento creato in un contesto lavorativo viene selezionato per una conservazione a lungo termine in ragione del valore amministrativo e/o storico duraturo, verrà trasferito negli archivi storici della Corte alla fine del periodo di conservazione specificato nella sezione intitolata “**Per quanto tempo la Corte conserva i dati personali?**”. Il processo di selezione e di archiviazione è soggetto ad adeguate garanzie⁵.

Per quanto tempo la Corte conserva i dati personali?

I documenti giustificativi relativi ad un compito di audit, compresi i dati personali raccolti in tale contesto, sono conservati per sette anni dopo la pubblicazione di una relazione, conformemente all’articolo 75 del regolamento finanziario⁶.

In alcuni casi, la Corte può ricevere dall’organismo controllato o da un’altra parte interessata i dati personali che sono necessari per lo svolgimento del compito, ma che non sono necessari ai fini del discarico, controllo e svolgimento del proprio lavoro. Se i dati personali contenuti nei documenti giustificativi non sono necessari ai fini del discarico e per altre finalità di audit, la Corte li cancella non appena completato il compito. Inoltre, nel caso i dati personali siano oggetto di trattamento sulla base del consenso della persona interessata, il periodo di conservazione di sette anni viene, ove possibile, abbreviato.

⁵ Il processo di selezione ed archiviazione è soggetto ad adeguate garanzie che includono il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Ad esempio, prima che i documenti vengano inviati negli archivi storici, sono sottoposti ad un controllo e vengono eliminati i dati personali in base ai periodi di conservazione stabiliti dalla Corte per ciascun tipo di documento, processo e sistema informativo gestito dal servizio Archivi della Corte. Il servizio Archivi è tenuto ad esaminare i documenti per cancellare o pseudonimizzare eventuali dati personali in essi contenuti, con particolare attenzione al principio di proporzionalità, prima che vengano inviati agli archivi storici. Per maggiori informazioni, contattare il servizio Archivi della Corte all’indirizzo [eca-archives \[at\] eca.europa.eu](mailto:eca-archives[at]eca.europa.eu). Gli archivi storici della Corte sono depositati presso gli archivi storici dell’Unione europea ospitati a Firenze presso l’Istituto universitario europeo (IUE), responsabile del trattamento per la Corte.

È importante notare che sette anni dopo la pubblicazione della relazione di audit, i documenti probatori raccolti vengono distrutti e vengono conservati solo i documenti di valore amministrativo e/o storico duraturo. Questi documenti includono: programmi e calendari degli audit, lettere di notifica, relazioni, lettere per la conferma delle constatazioni preliminari, le risposte a tali lettere e relativa analisi, oltre a liste di controllo per la verifica della qualità.

⁶ Articolo 75 del regolamento finanziario: “Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori. L’ordinatore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all’esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno **cinque anni** dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l’esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono. Fatto salvo il primo comma, documenti relativi a operazioni sono comunque conservati sino alla fine dell’anno che segue quello in cui dette operazioni sono definitivamente chiuse. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. (...)”. Poiché il Parlamento europeo concede il discarico per l’esercizio finanziario *n-2* (ossia nel 2022 per l’esercizio 2020), la Corte ha adottato un periodo di conservazione di sette anni dal completamento del compito.

Chi ha accesso ai dati personali e a chi vengono comunicati?

L'accesso ai dati personali è strettamente limitato al personale della Corte che ne ha bisogno per lo svolgimento del proprio lavoro.

La maggior parte dei compiti svolti non richiede di condividere tali dati con altri destinatari. Nondimeno, in alcuni casi e in circostanze specifiche, è possibile che alcuni dati vengano condivisi con altri titolari del trattamento, ove essenziale e in misura proporzionale. Questa fattispecie può includere situazioni in cui:

- un elenco di partecipanti a una riunione viene condiviso con l'organizzazione coinvolta;
- nel contesto di un compito, l'interessato risponde a nome della propria organizzazione (in ragione del collegamento/rapporto o degli scambi di lavoro con l'entità controllata).

Nel caso i dati dell'interessato siano soggetti ad uno specifico regime (ad esempio, le norme in materia di denuncia delle irregolarità), i dati personali verranno protetti in conformità a tali norme.

I dati personali possono essere trasmessi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO), alla Corte di giustizia dell'Unione europea e agli organi giurisdizionali nazionali come parte di indagini amministrative o penali o in caso di azioni penali. Possono essere inoltre condivisi con le istituzioni di controllo nazionali interessate.

In tali circostanze, se la Corte condivide i dati personali con un destinatario, il soggetto interessato verrà preventivamente informato.

In caso di reclamo, i dati personali potrebbero essere trasferiti al Mediatore europeo e/o al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e/o al responsabile della protezione dei dati (RPD) della Corte dei conti europea.

Le misure di sicurezza adottate dalla Corte per la protezione dei dati personali

Gli insiemi di dati sono conservati in sicurezza nel centro dati della Corte situato a Lussemburgo e sono sottoposti alle molteplici misure adottate per preservare la disponibilità, l'integrità e la riservatezza del patrimonio elettronico dell'istituzione.

Il Segretario generale della Corte detiene la responsabilità globale di attuare la normativa sui diritti di accesso e di assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati, anche se ha delegato le proprie competenze in questi settori a diversi soggetti. La Corte dispone di una politica sulla sicurezza delle informazioni e di un responsabile della sicurezza delle informazioni, il quale fa sì che tale politica sia attuata correttamente.

La Corte applica inoltre misure generali tecniche ed organizzative incentrate sulla sicurezza informatica, gestione delle risorse informatiche, sicurezza fisica, sicurezza delle operazioni, sicurezza delle comunicazioni, gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, nonché procedure in caso di violazione dei dati personali. In aggiunta, la Corte attua misure specifiche tecniche ed organizzative durante lo svolgimento di un compito, quale il ricorso a:

- strumenti debitamente autorizzati e specificamente progettati e/o selezionati per le équipes di audit;
- guide sull'utilizzo degli strumenti (ad esempio, la guida all'uso di ECAfiles);
- misure di sicurezza per la raccolta, il trasferimento e l'utilizzo dei dati;
- linee guida per la classificazione e il trattamento delle informazioni non "classificate UE" e
- linee guida per gli auditor sulla gestione delle informazioni sensibili.

Quali sono i diritti del soggetto interessato e come questo può contattare la Corte?

I diritti del soggetto interessato in merito ai dati personali sono sanciti dagli articoli 17-24 dell'EUDPR. [Questo documento](#) contiene ulteriori dettagli relativi ai diritti del soggetto interessato. In sintesi:

- il soggetto interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di farli rettificare qualora siano inesatti o incompleti;
- in determinate circostanze (ad esempio, quando i dati non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti e trattati o in caso di revoca del consenso al trattamento), il soggetto interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali;
- in determinate circostanze ha anche il diritto di limitazione del trattamento (ad esempio, quando la Corte non ha più bisogno dei dati personali, ma il soggetto interessato ne ha bisogno al fine di accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria);
- ove applicabile, il soggetto interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare, e il diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul consenso del soggetto interessato, questi può revocarlo in qualsiasi momento, dopo di che tali dati saranno irrevocabilmente e tempestivamente rimossi dai registri della Corte e il soggetto interessato ne riceverà comunicazione, a meno che tale cancellazione non sia impedita da obblighi giuridici/contrattuali.

La Corte vaglierà la richiesta e adotterà una decisione che sarà comunicata al soggetto interessato quanto prima e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi, se necessario (in base alla complessità e al numero delle richieste).

Il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti contattando il titolare del trattamento dei dati personali all'indirizzo: eca-info [at] eca.europa.eu. Qualora nutra preoccupazioni e/o desideri proporre un reclamo circa il trattamento dei suoi dati personali⁷, potrà contattare il responsabile della protezione dei dati della Corte (eca-data-protection [at] eca.europa.eu). Ha inoltre il diritto di proporre al Garante europeo della protezione dei dati un reclamo relativo al trattamento dei dati personali che lo riguardano (edps [at] edps.europa.eu)⁸.

Informativa aggiuntiva sulla protezione dei dati per riunioni a distanza

Quando si partecipa a riunioni a distanza o si richiedono servizi di interpretazione, si applicano informative supplementari sulla protezione dei dati in funzione della terza parte ("responsabile del trattamento") utilizzata:

a)	<p>riunioni a distanza utilizzando <u>Microsoft Teams</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - leggere l'informativa specifica sulla protezione dei dati per l'ambiente ECA M365. - <u>Il segnale video per le riunioni a distanza non è registrato, salvo consenso esplicito di tutti i partecipanti alla riunione.</u> - La Corte garantisce che il trattamento dei dati personali da parte di Microsoft è limitato a quello strettamente necessario alla prestazione del servizio di video-conferenza.
b)	<p>riunioni a distanza utilizzando <u>Microsoft Teams</u> e <u>Interactio</u>. Quando si tengono riunioni a distanza, l'équipe di audit può scegliere (in funzione della lingua e delle esigenze di comunicazione legate alle finalità del compito) di avvalersi di servizi di interpretazione offerti da Interactio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In questo caso, oltre all'informativa specifica sulla protezione dei dati per l'ambiente ECA M365, leggere l'informativa specifica sulla protezione dei dati per Interactio. - La Corte garantisce che il trattamento dei dati personali da parte di Interactio è limitato a quello strettamente necessario alla prestazione del servizio d'interpretazione.

⁷ L'articolo 7, paragrafo 3, della [decisione n. 40-2021](#) che adotta norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 dispone, in materia di richieste di consultazione e reclami, che in caso di richieste o reclami relativi alla protezione dei dati personali presso la Corte, occorre rivolgersi in prima istanza al responsabile della protezione dei dati, fermo restando il diritto a contattare direttamente il Garante europeo della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può avviare un'indagine, come descritto all'articolo 8 della decisione in questione, riguardo a tale richiesta o reclamo.

⁸ Articolo 63 dell'EUDPR – Diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati: "1. Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati".

ALLEGATO 1

Normativa dell'UE che definisce i poteri della Corte dei conti europea

Diritto primario dell'UE

Trattato sull'Unione europea (TUE)

Articolo 13, paragrafo 2: Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Articolo 285: La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'Unione. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo 286:

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.

3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

7. Il Consiglio fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

8. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea applicabili ai giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.

Articolo 287:

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata con valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni dell'Unione, gli organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni dell'Unione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.

Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo 322:

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:

- a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
- b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.

Articolo 325:

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Articolo 336:

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Diritto derivato dell'UE

Articolo 92 del regolamento (UE) n. 806/2014⁹:

Corte dei conti

1. La Corte dei conti elabora una relazione speciale per ciascun periodo di 12 mesi che decorre dal 1o aprile di ogni anno.
2. Ogni relazione prende in esame se:
 - a) è stata prestata sufficiente attenzione all'economia, all'efficienza e all'efficacia con cui si è fatto ricorso al Fondo, in particolare per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo il ricorso al Fondo;
 - b) la valutazione degli aiuti del Fondo è stata efficiente e rigorosa.
3. Ogni relazione di cui al paragrafo 1 è elaborata entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferisce.
4. Dopo aver esaminato i conti definitivi predisposti dal Comitato a norma dell'articolo 63, la Corte dei conti elabora una relazione sull'esito dell'esame entro il 1° dicembre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario. La Corte dei conti riferisce, in particolare, in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento.
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Corte dei conti di esaminare le eventuali altre questioni pertinenti che rientrano nelle competenze definite all'articolo 287, paragrafo 4, TFUE.
6. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 sono trasmesse al Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sono pubblicate senza indugio.
7. Entro due mesi dalla data in cui ciascuna relazione di cui al paragrafo 1 è pubblicata, la Commissione fornisce una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 4, il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono ciascuno una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
8. La Corte dei conti ha la facoltà di ottenere dal Comitato, dal Consiglio e dalla Commissione qualsiasi informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono le informazioni pertinenti richieste entro il termine specificato dalla Corte dei conti.

Articolo 57 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046¹⁰ (regolamento finanziario):

Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit

In ogni avviso pubblicato nell'ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi eseguita in regime di gestione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione, le agenzie esecutive di cui all'articolo 69 del presente regolamento e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 del presente regolamento.

Articolo 63, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario:

Gestione concorrente con gli Stati membri

2. Nell'espletare le funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire:
 - d) cooperano, in conformità del presente regolamento e della normativa settoriale, con la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, anche con la Procura europea (EPPO).

⁹ [Regolamento \(UE\) n. 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

¹⁰ [Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (**regolamento finanziario**), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 257 del regolamento finanziario:

Diritto di accesso della Corte dei conti

1. Le istituzioni dell'Unione, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Su richiesta della Corte dei conti, mettono a sua disposizione tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la revisione, in base a documenti o ad audit sul posto, dei conti annuali e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati creati o conservati elettronicamente. Il diritto di accesso della Corte dei conti include l'accesso al sistema informatico utilizzato per la gestione delle entrate o delle spese oggetto del suo audit, se tale accesso è pertinente per quest'ultimo.

Gli organismi di audit interni e gli altri servizi delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

2. I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti ad:

- a) aprire le loro casse, esibire fondi, titoli e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione dei fondi di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
- b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione dell'audit di cui all'articolo 255.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a sottoporre ad audit i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione detenuti dai servizi delle istituzioni dell'Unione e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, dagli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni dell'Unione, dei fondi dell'Unione ricevuti a titolo di contributi.

5. I finanziamenti dell'Unione versati a destinatari esterni alle istituzioni dell'Unione sono subordinati all'accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subappaltatori, di un audit eseguito dalla Corte dei conti sull'uso dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione, su richiesta della Corte dei conti, fornisce tutte le informazioni sull'assunzione e sull'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti a documenti giustificativi. Ogniqualvolta tecnicamente possibile, è accordato alla Corte dei conti l'accesso elettronico dai propri locali ai dati e ai documenti necessari per l'audit, in conformità delle pertinenti norme di sicurezza.